

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

00000000000000000000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 MAR. 2005

ADDI' 4 MAR. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonillo	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: STORACE - FORMISANO - GARGANO - PRESTAGIOVANNI
ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 267 -

OGGETTO:

Concessione servitù fognaria in favore del Comune di Subiaco (RM)



OGGETTO: concessione servitù fognaria in favore del Comune di Subiaco (RM)

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio ed Informatica;

VISTA la ^{L.R.} ~~legge~~ 18 febbraio 2002, n°6 e successive modificazioni;



VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n° 1 del 6 settembre 2002 ed in particolare le disposizioni contenute al Titolo X – Capo II riguardanti la gestione del demanio e del patrimonio regionale;

VISTI gli artt. 822 e seguenti del codice civile;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n°543 del 10/04/01, in attuazione dell'art. 206 della L.R. 14/99, è stata individuata la rete viaria regionale tra quelle trasferite dal demanio dello Stato con D.P.C.M. 21.02.2000 al demanio regionale;
- ai sensi degli artt. 124 e 125 della L.R. 6 agosto 1999 n°14, la Regione Lazio deve sovrintendere al coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione della rete viaria Regionale, alla definizione dei criteri, direttive e prescrizioni tecniche per la progettazione, la gestione e sicurezza, nonché alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze, le concessioni e l'esposizione di pubblicità lungo o in vista della rete viaria in questione;

VISTO altresì, che in base al vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n°1/2002:

- la Giunta amministra i beni demaniali della Regione Lazio ed autorizza la stipula di eventuali atti di concessione dei beni del demanio;
- le strutture amministrative incaricate della esecuzione dei conseguenti provvedimenti sono individuate dal medesimo Regolamento allegato B nel strutture dipendenti dal Dipartimento Istituzionale – Direzione Regionale S.I.S., Provveditorato e Patrimonio che “assicura la gestione del patrimonio e del demanio regionale”;

VISTA la nota del Comune di Subiaco, prot. n.8649 del 17.06.2004, con la quale si inoltra a questa Amministrazione richiesta di concessione di servitù fognaria delle aree a ridosso della S.R. Sublacense (ex S.S. n°411) per la realizzazione degli attraversamenti previsti negli elaborati progettuali del progetto denominato “opere di risanamento igienico delle zone extraurbane di S.Angelo/Prato Maggiore/La Torre/Ponte Lucidi”, finanziato dalla Regione Lazio con D.G.R. n° 354 del 18.04.2003;

CONSIDERATO che tali attraversamenti riguardano lavori per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche rientranti nelle funzioni istituzionali dell'Ente, sono oggetto di finanziamento di questa Amministrazione Regionale, ed inoltre non alterano la funzione pubblica dei beni demaniali interessati, non determinando alcun pregiudizio al loro utilizzo;

VISTO lo schema di Convenzione per la “Costituzione di servitù fognaria” predisposto dalle competenti strutture amministrative della Direzione Regionale S.I.S., Provveditorato e Patrimonio;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso in data 23.09.2004 dal competente Ufficio di questa Amministrazione Regionale;

RITENUTO pertanto, per le motivazione sopra citate ed ai sensi del citato Regolamento della Giunta Regionale n° 1/2002:

- procedere alla costituzione di apposita servitù fognaria a favore del Comune di Subiaco, mediante sottoscrizione di apposita Convenzione;
- di delegare al Direttore del Dipartimento Istituzionale gli adempimenti di competenza per l'esecuzione del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

per le motivazioni in premessa

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di costituire a favore del Comune di Subiaco (Rm) servitù fognaria a titolo gratuito delle aree a ridosso della S.R. Sublacense (ex S.S. n°411) individuate nella planimetria allegata allo schema di Convenzione di cui al seguente punto 2), per la realizzazione degli attraversamenti previsti negli elaborati progettuali previsti nel progetto di cui in premessa;
- 2) di approvare l'allegato schema di Convenzione il quale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di demandare al Direttore del Dipartimento Istituzionale gli adempimenti di competenza per l'esecuzione del presente provvedimento;

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

7 MAR. 2005



alla DELIB. N. 267
4 MAR 2005

9



IL DIRETTORE
(Dot. Ing. Claudio A. Mansocchi)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA "COSTITUZIONE DI SERVITU' FOGNARIA"



TRA I SOTTOSCRITTI SOGGETTI

La **Regione Lazio**, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma, di seguito denominata "Amministrazione concedente", nella persona del, dr., nato a il domiciliato presso la stessa sede in ragione della carica ricoperta ed agli effetti del presente atto;

E

Il **Comune di Subiaco**, Provincia di Roma, con sede in piazza Sant'Andrea n°1, di seguito denominato "Concessionario", nella persona del, dr., nato a il domiciliato presso la stessa sede in ragione della carica ricoperta ed agli effetti del presente;
(di seguito indicate anche come le Parti),

PREMESSO

- che, in base al vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n° 1 del 6 settembre 2002, ed in particolare alle disposizioni contenute al Titolo X - Capo II, la Giunta amministra i beni demaniali della Regione Lazio ed autorizza la stipula di eventuali atti di concessione dei beni demaniali;
- il Comune di Subiaco ha richiesto alla Regione Lazio la concessione di servitù fognaria su beni demaniali, per la realizzazione di lavori riguardanti "opere di risanamento igienico delle zone extraurbane di S. Angelo/Prato Maggiore/La Torre/Ponte Lucidi", finanziate dalla Regione Lazio con D.G.R. n° 354 del 18.04.2003;
- la Giunta Regionale, con propria deliberazione n°..... del..... ha concesso al Comune di Subiaco (Rm) servitù fognaria a titolo gratuito delle aree a ridosso della S.R. Sublacense (ex S.S. n°411), individuate nella planimetria allegata al presente atto, per la realizzazione degli attraversamenti previsti nei elaborati progettuali del sopra citato progetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1


Si concede al Comune di Subiaco, Provincia di Roma, (di seguito denominato "Concessionario") la servitù delle aree a ridosso della S.R. Sublacense (ex S.S.411), secondo quanto indicato nell'allegato A del presente atto, il quale ne forma parte integrante e sostanziale, costituito da n°5 fogli formato A4 comprendenti foto aree e planimetrie catastali; la concessione di servitù viene rilasciata per la realizzazione di attraversamenti stradali di una rete fognaria di cui al progetto denominato "opere di risanamento igienico delle zone extraurbane" finanziato dalla Regione Lazio con D.G.R. n° 354 del 18.04.2003. La costruzione delle opere costituenti oggetto della concessione dovrà essere eseguita in conformità degli elaborati progettuali allegati alla domanda, prot. n° 8649

[Handwritten signature]

del 17.06.2004, avanzata dal Concessionario, salvo quanto possa risultare modificato dalle prescrizioni qui di seguito riportate; i suddetti documenti, depositati in atti presso il competente Ufficio della Direzione Regionale S.I.S., Provveditorato e Patrimonio - Area 11, formano parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 2

E' fatto obbligo al Concessionario di ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare, relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità di esecuzione che in qualsiasi tempo fossero impartite dall'Amministrazione concedente nell'interesse della viabilità e della proprietà stradale. Il Concessionario rimarrà obbligato, per tutta la durata della concessione, a curare, sotto l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente disciplinare e a proprie spese, la continua manutenzione delle opere sussistenti o eseguite, in guisa da conservarle in perfetta efficienza nel preciso stato in cui sono state concesse ed in modo che ad esse, alla viabilità e alla proprietà stradale, non ne derivi alcun nocimento. Il Concessionario dovrà anche provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di riparazione, di variante, di completamento e di perfezionamento occorrenti o che, eventualmente, fossero in proseguo richiesti, in modo che nell'esercizio della concessione nessun danno possa derivare alla viabilità, alla strada, alle sue pertinenze ed ai terzi, rimanendo sempre, in ogni caso, il Concessionario responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall'opera eseguita. Nel caso che per eseguire opere di manutenzione o di riparazione venisse interessata la proprietà stradale, dovrà essere dato preventivo avviso all'Amministrazione concedente e non potranno iniziarsi i lavori stessi se prima il Concessionario non avrà chiesto ed ottenuto il relativo benestare dall'Amministrazione stessa.



Quando si tratti, però, di lavori che richiedono manomissione della proprietà stradale, ma che presentino carattere di somma urgenza, la cui ritardata esecuzione possa portare grave pregiudizio all'andamento della cosa pubblica o alla viabilità o alla consistenza della proprietà stradale, sarà consentito al Concessionario il pronto intervento per le riparazioni stesse con l'obbligo, in ogni caso, di darne preavviso, anche telegrafico, all'Amministrazione concedente e nel contempo informare il personale locale di vigilanza dell'Amministrazione medesima. Il Concessionario si obbliga a sostenere tutte le spese che l'Amministrazione ritenesse necessarie per la ricostruzione o, se del caso, per il rafforzamento delle opere manomesse a causa dei lavori eseguiti per attuare le prescrizioni tecniche di cui alla presente concessione. In caso di inadempienza alle prescrizioni di cui sopra, anche parziale, l'Amministrazione concedente provvederà di ufficio ed a carico del Concessionario ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni in atto o temuti e, se necessario, alla demolizione delle opere eseguite dalla Ditta stessa.

ARTICOLO 3

La concessione di servitù viene accordata a completo rischio del Concessionario, il quale non potrà pretendere alcunché dall'Amministrazione concedente per eventuali danni che potessero provenire a causa di lavori eseguiti dall'Amministrazione stessa o in dipendenza del traffico. Similmente il Concessionario terrà l'Amministrazione stessa ed i suoi funzionari sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che, per dato o fatto della presente concessione, potesse provenire da terzi, intendendosi che la concessione medesima viene assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi stessi.

ARTICOLO 4

La concessione di servitù di cui al presente disciplinare, non vincola in alcun modo la facoltà, piena ed insindacabile dell'Amministrazione concedente di apportare, qualora le esigenze della viabilità lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada interessato dalla concessione, modifiche che possono anche riferirsi all'andamento plano-altimetrico o alla sagoma stradale o, in genere, alle necessita manutentorie o di ammonenze stradali, senza che il Concessionario possa opporsi in alcun modo. Segnatamente l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di eseguire nuovi impianti di alberature stradali lungo il tratto di strada interessato dall'impianto, oggetto della presente concessione. In dipendenza di ciò il Concessionario rimane obbligato a provvedere, a sua cura e spese, a tutti quei lavori di spostamento dell'impianto stesso, che risultassero necessari a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente. Tutte le volte che si verificassero interferenze dannose fra i lavori eseguiti e le alberature stradali esistenti o di nuovo impianto il Concessionario dovrà proporre e, se autorizzato, effettuare le opportune modifiche ai lavori eseguiti per eliminare a proprie spese tali interferenze. Qualora non appaia altra soluzione all'infuori dello spostamento dell'opera assentita, il Concessionario dovrà, a sua cura e spese, provvedere a tale spostamento secondo le indicazioni che darà l'Amministrazione.



ARTICOLO 5

L'Amministrazione concedente potrà in ogni tempo, a suo giudizio insindacabile, modificare la concessione di servitù e anche revocarla in tutto o in parte, qualora ciò derivasse da esigenze di interesse pubblico, con preavviso di mesi uno da darsi mediante semplice lettera raccomandata al Concessionario senza che quest'ultimo possa opporsi, ovvero pretendere compensi di alcun genere. Il Concessionario, nel periodo designato dal preavviso suddetto, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle modifiche oppure allo spostamento o, se necessario, alla rimozione delle opere, nonché al ripristino e alla sistemazione del corpo stradale, del piano viabile e pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti e autorizzati dall'Amministrazione concedente a suo giudizio insindacabile. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a spese del Concessionario. Analogamente si procederà nei casi di cessazione della concessione per scadenza, rinuncia o decadenza.

ARTICOLO 6

La concessione di servitù, che s'intende assentita in via precaria e salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, ha la durata di anni 29 (ventinove) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla sua scadenza la suddetta concessione potrà, ove nulla osti, essere rinnovata in seguito a richiesta dell'utente, richiesta che dovrà essere inoltrata alla Amministrazione concedente almeno tre mesi prima della scadenza stessa. Qualora avvenisse trapasso di proprietà dell'utenza, cui la concessione si riferisce, il Concessionario, titolare del presente atto, dovrà farne denuncia all'Amministrazione concedente restando però vincolata ad osservare tutti gli obblighi contratti con il presente disciplinare fino a quando il nuovo proprietario non abbia chiesto ed ottenuto il riconoscimento del sub-ingresso nella concessione.

ARTICOLO 7

La presente concessione è rilasciata a titolo gratuito attese la finalità sociale e l'interesse pubblico sottese alla realizzazioni delle opere per le quali viene concessa la servitù. Le spese di registrazione sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 8

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità del progetto di cui al precedente art.1 e, comunque, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme contenute nel Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e di integrazioni) e nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche e di integrazioni).



CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 9

Le opere oggetto del presente disciplinare, dovranno essere ultimate complessivamente entro il termine previsto nel relativo progetto denominato "opere di risanamento igienico delle zone extraurbane" e finanziato dalla Regione Lazio con D.G.R. n° 354 del 18.04.2003. Inoltre il Concessionario della servitù dovrà, per iscritto, avvisare l'Amministrazione concedente del giorno in cui avrà completamente ultimato i lavori per le opportune eventuali constatazioni da parte della Amministrazione stessa. Se il Concessionario non provvederà ad iniziare le opere prescritte, per usufruire della concessione di servitù accordata, entro sei mesi a decorrere dalla data di stipula del disciplinare di concessione, il Concessionario si intenderà rinunciatario e la concessione stessa verrà revocata.

ARTICOLO 10

Qualora durante l'esecuzione degli scavi si rinvenissero radici di alberature stradali, il Concessionario dovrà interrompere i lavori, informare l'Amministrazione concedente ed attendere istruzioni relative alla prosecuzione dei lavori, in armonia con le prescrizioni contenute all'art. 4 del presente disciplinare. Infine, se in corrispondenza delle opere da eseguire, a causa dell'attuazione della presente concessione di servitù, dovesse trovarsi interrato il cavo coassiale o altri cavi di proprietà dello Stato e questi venissero minimamente interessati dalle opere suddette, è fatto obbligo al Concessionario di munirsi del preventivo nulla-osta dell'Ente preposto alle suddette utenze, il quale, si occuperà della necessaria sorveglianza affinché non vengano arrecati danni ai detti cavi.

ARTICOLO 11

Qualora gli scavi dovessero interessare tutta la larghezza della strada statale, questi dovranno essere eseguiti in due tempi, metà strada per volta, lasciando l'altra metà sempre libera al traffico e in condizioni di agevole transitabilità e, all'occorrenza, dovrà essere istituito un permanente servizio di vigilanza. In ogni caso, si prescrive tassativamente (a meno di casi particolari e che debbono essere esplicitamente autorizzati), che gli scavi eseguiti nelle ore diurne vengano completamente chiusi durante la notte o in periodi di limitata visibilità, in modo da ristabilire in tali periodi il transito in tutta la larghezza della sede stradale, non trascurando però tutte quelle segnalazioni richieste dalle vigenti leggi in materia, affinché il transito stesso si possa svolgere in condizioni di assoluta sicurezza. In generale si prescrive che durante l'esecuzione dei lavori vengano adottati tutti quegli accorgimenti necessari, affinché detti lavori rechino il minimo disturbo possibile al transito e allorquando questi vengano eseguiti sulla pavimentazione stradale o in prossimità di essa o delle banchine o cunette, dovranno essere apposti solidi ripari atti a garantire la pubblica incolumità, nonché i prescritti segnali regolamentari di pericolo diurni e notturni. Sul fare della notte sarà allontanato completamente qualunque benché piccolo deposito o rifiuto, restando il Concessionario unicamente responsabile della sicurezza del pubblico transito e di qualsiasi danno che si verificasse alla strada, alle persone, agli animali ed alle cose in genere. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere installata la segnaletica di cantiere regolamentare secondo l'art. 21 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n. 285) e gli art. del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche e di integrazioni) ad esso collegati. Detta segnaletica dovrà essere mantenuta efficiente durante il corso dei lavori. Infine a norma dell'art. 15 lettere c) e d) del D.L.30.04.1992 n. 285 e successive modifiche e di integrazioni, sia durante l'esecuzione dei lavori che ad opere compiute, non dovrà mai essere impedito il libero deflusso delle acque dal piano viabile e nei fossi di scolo.



ARTICOLO 12


La sottoscrizione del presente atto comporta l'obbligo, da parte del Concessionario, di attenersi a quelle nuove eventuali successive prescrizioni che l'Amministrazione potrà impartire per ragioni di carattere tecnico o di viabilità, anche se tali prescrizioni possano addurre la modificazione o la demolizione dei lavori consentiti nell'atto stesso. Qualora l'eventuale esecuzione di lavori per l'adeguamento della strada dovesse interferire con le opere eseguite per la costituzione dell'utenza e si ravvisi la necessità di manomettere o demolire le opere qui consentite, con il presente atto si conviene che il Concessionario dovrà tassativamente provvedervi entro dieci giorni dalla relativa comunicazione. Se l'utente non vi provveda entro il suddetto termine, col presente atto, il Concessionario assente che detti lavori di manomissione o anche di demolizione vengano eseguiti dall'Amministrazione concedente a spese del detto Concessionario, pure se questi dovessero insistere in parte sulla proprietà privata. Si precisa inoltre che nessun compenso potrà essere riconosciuto al Concessionario in dipendenza della inutilizzazione dell'utenza durante i lavori che eseguirà l'Amministrazione, mentre l'esecuzione delle opere di ripristino dell'utenza stessa potrà - su richiesta - essere autorizzata ed eseguita, sempre a cura e spese dell'utente, secondo le nuove disposizioni che saranno a suo tempo impartite in base al nuovo stato dei luoghi ovvero alle nuove esigenze della viabilità.

Roma, li.....

LA REGIONE LAZIO




IL COMUNE DI SUBIACO




PROVINCIA DI ROMA

Comune di Subiaco

Foglio N:11







2

22

620801



PROVINCIA DI ROMA

Comune di Subiaco

Foglio N: 2


Y = + 50000

erale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali



ATTRAVERSAMENTO IN
PERFORAZIONE ORIZZONTALE

ATTRAVERSAMENTO IN
PERFORAZIONE ORIZZONTALE




F 0 9 1 1 0

23

Comune di Subiaco

PROVINCIA DI ROMA

Foglio N. 5



ATTRAVERSO
PERFORAZIONI

Ferrovia

provinciale

provinciale

ESECUZIONE DI SCAVO CON
TECNICA MICRO TUNNEL

ATTRAVERSAMENTO IN
PERFORAZIONE ORIZZONTALE

ATTRAVERSAMENTO IN
PERFORAZIONE ORIZZONTALE

interdono

PROVINCIA DI ROMA

Comune di Subiaco

Foglio N: 2

F O 9

